



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2017

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Nel maggio del 2014, il M5S depositava alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2352, «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica».

Il Movimento della partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni repubblicane presentava la propria proposta di legge elettorale, il cosiddetto *Democratellum*, frutto di un cammino partecipato che, attraverso centinaia di migliaia di votazioni succedutesi in svariate settimane, aveva meritoriamente coinvolto decine di migliaia di attivisti, iscritti al M5S.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di cui si discorre si legge:

«La legge elettorale è un elemento essenziale dei sistemi democratici che incide profondamente sul loro funzionamento e ne determina molte caratteristiche. La scelta del modello di legge elettorale deve essere consapevolmente diretta alla costruzione del modello di democrazia che si vuole realizzare. Sulla base di tale rilievo, il Movimento Cinque Stelle ha deciso di scegliere proprio la legge elettorale quale terreno sul quale testare forme di democrazia diretta, e a seguito di un apposito percorso informativo, i cittadini sono stati consultati attraverso la rete su otto quesiti tecnici. Hanno partecipato alle votazioni circa 30.000 cittadini ad ogni consultazione, per un totale di più di 200.000 voti espressi. È attraverso questo percorso partecipato che i parlamentari del Movimento sono giunti oggi a pre-

sentare alle altre forze politiche e al Paese la prima proposta di legge elaborata attraverso la partecipazione diretta dei cittadini. Sulla base dei risultati della consultazione attraverso la rete, la presente proposta di legge si pone in una prospettiva innovativa rispetto alla direzione verso la quale si sono finora mosse le linee di modifica dei meccanismi alla base dell'elezione da parte dei cittadini dei propri rappresentanti in Parlamento, puntando a un orizzonte di profondo rinnovamento del sistema democratico e politico italiano».

Nel dicembre del 2016, senza alcuna nuova consultazione dei propri iscritti, obliterandone, di fatto, la volontà ed annichilendone la partecipazione diretta alle scelte della propria comunità politica, i vertici del M5S, tradendo di fatto il mandato elettorale ricevuto, modificavano la posizione ufficiale del Movimento, proponendo di dotare il Paese del sistema elettorale che sarebbe poi risultato dalla sentenza della Corte costituzionale (udienza del 24 gennaio 2017) investita nelle more della vicenda elettorale a seguito di una pluralità di ricorsi per vagliare la costituzionalità del cosiddetto *Italicum*.

Per queste ragioni, un nutrito gruppo di iscritti al M5S chiedeva ai firmatari del presente disegno di legge di ridepositare immodificato il testo di legge ufficiale della propria forza politica.

In coerenza con la nostra storia politica personale e nel rispetto del mandato elettorale ricevuto, si deposita, quindi, la presente proposta di legge elettorale che «si preoccupa di sciogliere il nodo fondamentale del rapporto tra l'esigenza di avere un Parlamento realmente rappresentativo e di favorire la governabilità del sistema disincenti-

vando la frammentazione del panorama politico».

Gli obiettivi alla base della presente proposta possono dunque essere così sintetizzati:

1) ridare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente i propri rappresentanti;

2) rendere più stretto ed immediato il rapporto tra eletti, forze politiche ed elettori;

3) garantire che siano i cittadini a indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso un Parlamento rafforzato, capace di rappresentare le istanze che muovono dai medesimi cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni;

4) assicurare una genuina governabilità del Paese attraverso un'elevata selettività del sistema elettorale, disincentivando la frantumazione delle forze politiche, la loro

disomogeneità interna e la creazione di coalizioni fittizie a meri fini elettorali.

In quest'ottica è rivolta la scelta della rete a favore di un sistema proporzionale sensibilmente corretto con circoscrizioni di ampiezza intermedia. La formula proporzionale di attribuzione dei seggi viene preferita perché garantisce maggiormente la rappresentatività del Parlamento. Il sistema proporzionale non è però puro, essendo sensibilmente corretto allo scopo di raggiungere una genuina governabilità del Paese. Si opta inoltre per un sistema di preferenze che garantisce agli elettori la massima libertà nella scelta degli eletti e minimizza i risvolti negativi dei tradizionali sistemi di preferenza (clientelismo, corruzione, influenza delle lobby, alti costi delle campagne elettorali e divisività intrapartitica).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Caratteri del voto)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.

(Circoscrizioni e ripartizioni)

1. L'articolo 2 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Milano e Monza-Brianza, Roma e Napoli costituiscono tre circoscrizioni metropolitane suddivise al loro interno nelle ripartizioni indicate nella tabella *A-bis* allegata al presente testo unico».

Art. 3.

(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni)

1. L'articolo 3 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e ripartizioni di cui alle tabelle A e *A-bis* allegato al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di cui alla tabella *A-bis*

in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.

5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.

(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco. Nelle circoscrizioni, o quanto alle circoscrizioni metropolitane nelle ripartizioni, che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può penalizzare due candidati. Ogni elettore dispone inoltre di un voto di preferenza, da esprimere su una diversa scheda scrivendo il nome del candidato che si intende preferire. Nelle circoscrizioni, o quanto alle circoscrizioni metropolitane nelle ripartizioni, che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due preferenze».

Art. 5.

(Capoluogo di circoscrizione)

1. All'articolo 13 della legge elettorale per la Camera è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Ai fini comma 1, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è inserita».

Art. 6.

(Abrogazione dei collegamenti in coalizione)

1. L'articolo 14-*bis* della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 7.

(Presentazione delle liste)

1. L'articolo 18-*bis* della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis.* - *1.* La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 200 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla

circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In tutti i casi, però, il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 600.

4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal comma 3.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 8.

(Divieto di candidature plurime)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o ripartizionale, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Modalità di presentazione delle liste)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto

alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.

(Numero d'ordine delle liste e dei candidati)

1. Il numero 2) dell'articolo 24 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;».

Art. 11.

(Rappresentanti di lista)

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 12.

(Numero delle urne e delle cassette o scatole)

1. Il numero 8) dell'articolo 30 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«8) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;».

2. Il numero 9) dell'articolo 30 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».

Art. 13.

(Schede elettorali)

1. L'articolo 31 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

2. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle *A-ter* e *A-quater* allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella *A-septies* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le le istruzioni di cui alla tabella *A-septies* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscri-

zioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate, non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma del numero 2) del comma 1 dell'articolo 24, il cognome e il nome di un candidato della lista.

3. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle *A-quinquies* e *A-sexies* allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella *A-septies* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello la scritta "COGNOME E NOME". Nelle circoscrizioni, o quanto alle circoscrizioni metropolitane nelle ripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

5. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.

(Voto di lista, di penalizzazione e di preferenza)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge elettorale per la Camera è sostituito dai seguenti:

«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

L'elettore esprime il voto di lista tracciando con la matita sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle circoscrizioni, o quanto alle circoscrizioni metropolitane nelle ripartizioni, nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere il voto di penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intenda penalizzare.

Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nelle circoscrizioni, o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni, nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intenda preferire.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Di queste modalità di espressione del voto, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando il numero massimo di penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.

Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 15.

(Significato e validità del voto)

1. L'articolo 59 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Quando l'elettore ha validamente prescelto una lista nelle modalità indicate nel terzo comma dell'articolo 58, alla lista prescelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 77, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.

5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista prescelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».

Art. 16.

(Spoglio delle schede)

1. L'articolo 68 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede, cominciando da quelle relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le penalizzazioni di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il presidente procede alle ope-

razioni di spoglio delle schede relative all'espressione del voto di preferenza. Lo scrutatore designato ai sensi del comma 1 estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato per il quale sia stata validamente espresso un voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali individuali lorde dei candidati.

4. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali individuali lorde che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di preferenza non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, una volta spogliato il voto, non sia stata posta nella cassetta o scatola.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate relative rispettivamente all'espressione del voto di lista e di penalizzazione e all'espressione del voto di preferenza deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.

(Voti contestati).

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

Art. 18.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per cia-

scuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a*);

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a*);

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conse-

guite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione».

Art. 19.

(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)

1. Dopo l'articolo 78 della legge elettorale per la Camera è inserito il seguente:

«Art. 78-bis. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2, eccetera, per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del precedente comma, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ri-

partizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione,

proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 20.

(Proclamazione degli eletti)

1. Prima dell'articolo 81 della legge elettorale per la Camera è inserito il seguente:

«Art. 80-bis. - 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 21.

(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi)

1. L'articolo 83 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 22.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 84 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 78-bis, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 78-bis.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 78-bis, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 23.

(Abrogazione delle opzioni)

1. L'articolo 85 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 24.

(Elezioni suppletive)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 86 della legge elettorale per la Camera sono sostituiti dal seguente:

«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».

Art. 25.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Gli articoli 92 e 93 della legge elettorale per la Camera sono abrogati.

Art. 26.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A, A-bis, A-ter, allegate alla legge elettorale per la Camera, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, A-quinquies, A-sexies e A-septies di cui all'Allegato I - Camera dei deputati della presente legge.

CAPO II
SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 27.

(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale per la Camera dei deputati, senza tener conto, quanto alle circoscrizioni metropolitane, delle ulteriori divisioni in ripartizione ivi previste.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.

4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

4-bis. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi

d'ufficio l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma 4, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio dal numero totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».

Art. 28.

(Presentazione delle liste)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge elettorale per il Senato sono sostituiti dai seguenti:

«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione, o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione, in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere auten-

ticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 29.

(Ordine delle liste e dei candidati e stampa delle schede e dei manifesti)

1. L'articolo 11 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegni delle liste e i ri-

spettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;

3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella E allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella E allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni.

In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 5 dell'articolo 8, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate, non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della lettera *a*) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.

4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle C e D allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella E allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello maiuscolo la scritta "COGNOME E NOME". Nelle regioni, o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 30.

(Voto dei rappresentanti di lista)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge elettorale per il Senato sono sostituiti dai seguenti:

«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 31.

(Modalità di espressione del voto)

1. L'articolo 14 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando con la matita sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle regioni, o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni, nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intenda penalizzare.

4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni, o, quanto alle regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni, che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intenda preferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Di queste modalità di espressione del voto, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando il numero massimo di penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella regione o ripartizione.

7. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 32.

(Significato e validità del voto)

1. Dopo l'articolo 14 della legge elettorale per il Senato è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Quando l'elettore ha validamente prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 14, alla lista prescelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata nelle modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 14, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.

5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista prescelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».

Art. 33.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 16 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* L'Ufficio centrale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista

nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a)*;

c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

2. L'Ufficio centrale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e le cifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a)*;

c) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo can-

didato nelle singole sezioni elettorali della regione, sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Art. 34.

(Distribuzione dei seggi tra le liste)

1. L'articolo 17 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2, eccetera, per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla riparti-

zione, ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *e)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste defici-

tarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali cia-

scuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista;

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 35.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise)

1. L'articolo 17-*bis* della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 36.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel li-

mite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.

3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 37.

(Elezioni suppletive)

1. Dopo l'articolo 19 della legge elettorale per il Senato è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 38.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale)

1. Il titolo VII della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 39.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A e B allegate alla legge elettorale per il Senato, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D e E di cui all'Allegato 2 - Senato della Repubblica della presente legge.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

-

Camera dei deputati

tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- 1) **Val d'Aosta/
Vallée d'Aoste** (regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
- 2) **Torino** (provincia di Torino)
- 3) **Piemonte settentrionale** (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)
- 4) **Piemonte meridionale** (province di Cuneo, Asti e Alessandria)
- 5) **Liguria** (regione Liguria)
- 6) **Milano e Monza-Brianza** (province di Milano e Monza-Brianza)
- 7) **Lombardia settentrionale** (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio)
- 8) **Lombardia orientale** (province di Bergamo e Brescia)
- 9) **Lombardia meridionale** (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
- 10) **Trentino Alto
Adige/Südtirol** (regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol)
- 11) **Veneto occidentale** (province di Verona e Vicenza)
- 12) **Veneto orientale** (province di Belluno, Treviso e Venezia)
- 13) **Veneto meridionale** (province di Padova e Rovigo)
- 14) **Friuli-Venezia Giulia** (regione Friuli Venezia Giulia)

-
- | | |
|---------------------------------|--|
| 15) Emilia occidentale | (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia) |
| 16) Emilia orientale | (province di Modena, Bologna e Ferrara) |
| 17) Romagna | (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) |
| 18) Toscana orientale | (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena) |
| 19) Toscana occidentale | (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto) |
| 20) Marche | (regione Marche) |
| 21) Umbria | (regione Umbria) |
| 22) Lazio settentrionale | (province di Viterbo e Rieti) |
| 23) Roma | (provincia di Roma) |
| 24) Lazio meridionale | (province di Frosinone e Latina) |
| 25) Abruzzo | (regione Abruzzo) |
| 26) Molise | (regione Molise) |
| 27) Caserta | (provincia di Caserta) |
| 28) Campania appenninica | (province di Avellino e Benevento) |
| 29) Napoli | (provincia di Napoli) |
| 30) Salerno | (provincia di Salerno) |

-
- | | |
|------------------------------------|--|
| 31) Foggia | (provincia di Foggia) |
| 32) Puglia centrale | (province di Barletta-Andria-Trani e Bari) |
| 33) Puglia meridionale | (province di Taranto, Brindisi e Lecce) |
| 34) Basilicata | (regione Basilicata) |
| 35) Calabria settentrionale | (province di Cosenza, Croton e Catanzaro) |
| 36) Calabria meridionale | (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) |
| 37) Sicilia occidentale | (province di Trapani e Palermo) |
| 38) Messina | (provincia di Messina) |
| 39) Sicilia centrale | (province di Agrigento, Caltanissetta e Enna) |
| 40) Sicilia orientale | (province di Catania, Siracusa, Ragusa) |
| 41) Sardegna settentrionale | (province di Sassari, Olbia-Tempio, Oristano e Nuoro) |
| 42) Sardegna meridionale | (province di Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Ogliastra) |

tabella A-bis

RIPARTIZIONI ELETTORALI

Milano e Monza-Brianza a)	(circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8,9,2,3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
Milano e Monza-Brianza b)	(circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano e Monza-Brianza c)	(comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano e Monza-Brianza d)	(comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, , Arluno, Sedriano, , Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghella, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cislano, Noviglio, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Milano e Monza-Brianza e)	(provincia di Monza)
Roma a)	(municipi del comune di Roma nn, I, II, III, IV, V)
Roma b)	(municipi del comune di Roma nn, VI, VII, VIII, IX)
Roma c)	(municipi del comune di Roma nn, XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma d)	(municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale, Monteranno, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma e)	(comuni di Monterotondo, Fiano, Capena, Castelnuovo di Porto,

Fonte Nuova, Mazzano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Neroli, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano, Montelibretti, Montorio, Nazzano, Palombara, Ponzano, Rignano, Sant'Angelo, Tivoli, Agosta, Articoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto, Cervara, Ciciliano, Cineto, Gerano, Guidonia, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo, Camerata Nuova, Canterano, Capranica, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo, Saracinesca, Subiaco, Vallepia, Vallinfreda, Vivaro, Velletri, Albano, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito, Valmontone, Bellegra, Carpineto, Castel San Pietro, Cave, Colferro, Colonna, Frascati, Galliciano, Gavignano, Genazzano, Genzano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Nemi, Olevano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)


- Napoli a)** (comune di Napoli)
- Napoli b)** (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio d'Ischia, Bruscianno, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
- Napoli c)** (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggioreale, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscoreale, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

N.B.

- Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'art. 19 bis del Regolamento del decentramento territoriale».
- I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

tabella A-quater

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del.....
(data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI


ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE RIPARTIZIONE	SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE 
--	---	---

tabella A-quinquies

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e nome

COGNOME E NOME _____

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

VOTO DI PREFERENZA


Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali, indicando il cognome e il nome


COGNOME E NOME _____

COGNOME E NOME _____

tabella A-series

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
FIRMA DELLO SCRUTATORE 

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE RIPARTIZIONE	SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA	FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE
--	--	--

tabella A-septies

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOSTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome

(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile "X" è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOSTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome

(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile "X" è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome


Allegato 2

-

Senato della Repubblica

tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI



ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del.....

(data dell'elezione)
REGIONE
.....

SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione) REGIONE RIPARTIZIONE	SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

tabella C

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDE DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONE NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e nome

COGNOME E NOME _____

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

VOTO DI PREFERENZA


Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome


COGNOME E NOME _____

COGNOME E NOME _____

tabella D

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI



ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione) REGIONE	SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA	FIRMA DELLO SCRUTATORE 
---	--	---

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione) REGIONE RIPARTIZIONE	SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

tabella E

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile "X" è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile "X" è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

